

IL COMMERCIO

Abbonamento annuo Lire 14,80
" Semestrale " 8,80 PER L'ESTERO: { Abbonamento annuo Lire 36,—
" semestrale " 18,—

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Via Belloni, 10 - UDINE - Conto corrente postale N. 9-5469
Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna) Commerciali L. 1,— il m/m. — Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste, Comunicati, Sentenze ecc. L. 2,50 il m/m. — Cronaca L. 2,50 il m/m. Rivolgarsi a: BOGARELLI e CHIZZONI - Via S. Francesco, 1 g - UDINE - Tel. 9-95

FRIULANO

Ch.
BIBLIOTECA COMUNALE
Palazzo Bertolini

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA E DI INFORMAZIONI TRIBUTARIE AZIENDALI E COMMERCIALI

Aboliamo il Commercio

Il quindicinale «Autarchia» del 30 agosto u. s. rispondendo ad un articolo pubblicato da «Roma Fascista» confuta con forza le argomentazioni addotte per chiedere l'abolizione del commercio e spende delle buone e giuste parole in difesa del commercio.

I commercianti sono grati ad «Autarchia» ma occorre dire ancora due parole.

Se quanto scrive «Roma Fascista» fosse l'espressione del pensiero univertario in materia di commercio ci sarebbe veramente da dubitare di tante cose. Concediamo pure di ripetere l'esperienza del momento che l'avanguardia del pensiero non essendo in grado di fare delle anticipazioni vuole ritornare al commercio di stato e farci entrare tutti in blocco a far parte della già elefantasca burocrazia creata per la distribuzione.

Non si è detto e ripetuto in questi ultimi tempi che abbiamo il genio dell'improvvisazione? E avanti, improvvisiamo pure, le conclusioni le faremo ad esperimento ultimato. Ma prima di arrivare a questo io penso che avremo campo di poter dire tante cose ed in tanto io dico chiaro e forte che il commerciante non è responsabile del presente stato di cose; il commerciante non è il responsabile se i prezzi sono saliti alle stelle; il commerciante ha pagato di persona, lo dimostrano migliaia di sentenze, gli errori, le improvvisazioni, le lacune di una organizzazione che mano a mano andrà meglio completandosi.

«Autarchia» dice che le magagne esistono nel commercio di tutti i paesi del mondo, ed è naturale sia così, però guardandoci attorno potremo osservare che in un paese vicino la cose del commercio di guerra procedono meglio che altrove. Vi siete mai domandati perchè in quel paese la distribuzione dei generi alimentari e non alimentari procede quasi regolarmente ed i prezzi sono, a quanto mi consta, quelli del 1939?

Da noi abbiamo avuto solo un esempio ed è quello del riso, della farina, del pane, della pasta, dell'olio i cui prezzi perchè fatti oggetto di una precisa regola non hanno subito la minima oscillazione se non quelle stagionali determinate dal Ministero competente. Così doveva essere fatto in tempo per tutti gli altri articoli; i primi a compiacersi saremo stati proprio noi commercianti.

Ed invece è invalsa oramai l'abitudine di dare addosso in tutte le forme alla nostra categoria responsabile di tutti i mali presenti e avvenire.

Perchè in luogo di cianciare inutilmente non ci si rende conto di quanto hanno fatto i commercianti e di quanto sono pronti a fare se guidati da una unica e ben chiara direttiva?

Perchè non ci si rende conto delle grandi difficoltà di una categoria che ha indubbiamente tanti e tanti meriti e che in questi difficili momenti o-

gni mattina è costretta a porsi il quesito se deve tener duro o se deve chiudere i battenti?

Perchè non ci si rende conto che tanti squilibri che oggi si lamentano sono principalmente dovuti ad altre categorie produttrici?

Per citare un esempio: non è proprio di questi ultimi mesi che noi commercianti siamo sprovvisti di formaggi, di salumi, di carni insaccate, di carni e pesci conservati in scatola perchè ci vengono richiesti prezzi di molto superiori a quelli a noi fissati per la vendita?

E non basta. Perchè non si aprono gli occhi (veramente è troppo tardi) a vedere le speculazioni di una nuova categoria formata da individui che non hanno mai appartenuto al commercio?

E tante, tante cose ci sarebbero ancora da dire! Ma chi si arroga il diritto di parlare, di fare sentenze, di chiedere addirittura l'abolizione del commercio, a meno che non scriva per vivere o culli la segreta speranza di diventare domani il dirigente del commercio di stato, dovrebbe avere la coscienza di discernere il bene dal male e soprattutto di guardare, al di sopra dell'interesse di noi singoli commercianti (che avremo anche la forza di sparire se sarà necessario) ad un domani di pace quando per conquistare all'Italia i mercati del mondo si dovrà ricorrere al commercio, a quel famoso commercio controllato finché si vuole ma spinto da quel tale motore che si chiama «iniziativa privata», ed allora non ci sarà più tempo per improvvisare; o l'organizzazione ci sarà e sarà pronta o non ci sarà.

Decidiamo fin da oggi: distruggere o mantenere?

Io ho nell'orecchio una voce: «La funzione del commercio è insostituibile».

ANGELO LOTTI

La vendita dei tessili sospesa per quindici giorni

Tutti i generi di abbigliamento bloccati in attesa di tesseramento

Il Ministero delle Corporazioni comunica che, a partire da domani 30 settembre, è sospesa la vendita di manufatti, tessili, confezioni di materie tessili, pellicerie, cappelli e calzature di ogni genere ed altri articoli di abbigliamento.

I negozi di vendita al pubblico resteranno aperti per il riordinamento delle merci e per la compilazione dell'inventario dei prodotti esistenti alla mezzanotte tra il 29 e il 30 settembre. L'obbligo della compilazione dell'inventario incombe anche agli industriali produttori delle merci di cui sopra e ai commercianti all'ingrosso. Gli industriali potranno continuare la produzione, registrando giornalmente le materie prime impiegate e i manufatti predetti.

Tutti i quantitativi inventariati e registrati saranno tenuti a disposizione del Ministero delle Corporazioni per essere distribuiti al consumo secondo le norme che verranno successivamente emanate, e a partire dalla data che verrà stabilita.

Il provvedimento mira a introdurre anche in questo settore una disciplina

rispondente alle presenti esigenze, attuando un sistema di distribuzione con tessera che assicuri a tutti i consumatori un minimo indispensabile ed eviti ogni accaparramento.

La Federazione fascista dei Commercianti, a seguito del decreto ministeriale su riferito ha impartito a sua volta disposizioni alle dipendenti Unioni Provinciali precisando:

1) Per tessuti bloccati devono intendersi anche quelli per l'arredamento (telerie per biancheria da casa, tendaggi, tovaglieria, ecc).

Norme per i commercianti

2) Tutti i commercianti che vendono gli articoli bloccati dal suddetto decreto, sia all'ingrosso che al dettaglio, come gli ambulanti, dovranno continuare a tenere i negozi aperti, provvedendo nel frattempo a sospendere le vendite ai consumatori per poter procedere agli inventari delle merci in negozio e in magazzino. Fatti gli inventari verranno denunciati i quantitativi giacenti sui registri che verranno distribuiti.

3) Dopo gli accertamenti delle giacenze e della produzione il Ministero delle Corporazioni comunicherà le disposizioni circa la regolamentazione distributiva dei suddetti prodotti. La sospensione delle vendite durerà quindici giorni circa.

4) Le vendite potranno continuare, per i prodotti che non sono stati bloccati, nella misura normale e all'attuale clientela.

La Confederazione ha invitato le Unioni a richiamare i commercianti alla comprensione della necessità di una severa disciplina in tempo di guerra per evitare accaparramenti socialmente offensivi e antieconomici, perchè deviando la normale corrente di consumo creano dannosi sprechi.

Tutti i commercianti devono sentirsi impegnati al rigido e assoluto rispetto delle norme emanate nell'interesse della collettività e alla più attiva collaborazione cogli uffici che sono preposti alla disciplina delle vendite.

Il Presidente della Confederazione dei commercianti, consigliere nazionale Molfino, in seguito alla disposizione ministeriale che blocca la vendita dei tessuti e dei generi di abbigliamento, ha impartito a tutte le Unioni provinciali del commercio istruzioni telegrafiche perchè siano immediatamente convocate le assemblee dei commercianti interessati per illustrare la portata del provvedimento, diretto a garantire a tutti i consumatori il minimo indispensabile dei generi di abbigliamento.

Le tessere coi punti

Il Presidente Molfino ha dato inoltre le seguenti istruzioni:

Il tesseramento verrà a regolare gli acquisti e le vendite sollevando i commercianti da quelle pressioni e insistenze che si erano verificate in questi ultimi tempi da parte di alcuni consumatori e verrà inoltre a normalizzare e regolarizzare l'andamento delle vendite e quindi la stessa vita delle aziende.

Il provvedimento del Ministero delle Corporazioni sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e si compone di vari articoli. Contemporaneamente i Consigli provinciali delle Corporazioni emaneranno alle dipendenti autorità le norme di esecuzione del decreto e le disposizioni che regoleranno successivamente la ripresa delle vendite ai consumatori. Questa ripresa delle vendite verrà disciplinata attraverso il tesseramento individuale che sarà diverso per gli adulti e per i ragazzi. Sarà cioè istituita una speciale tessera a punti. Agli adulti saranno attribuiti 120 punti e ai ragazzi 90 punti, da consumarsi nel periodo di un anno.

ECONOMIA DI GUERRA

L'entrata in vigore delle norme per i pranzi a prezzo fisso nei pubblici esercizi

Il «Foglio di Disposizioni» del Segretario del Partito reca: «Disciplina dei pasti nei pubblici esercizi».

Il Ministro per l'Agricoltura e Foreste, con suo decreto in conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato centrale per il controllo e la disciplina dei prezzi, ha emanato le seguenti disposizioni relative alla disciplina dei pasti nei pubblici esercizi:

Art. 1. — Per tutta la durata dello stato di guerra, nella somministrazione dei pasti al pubblico nei ristoranti, trattorie, osterie con cucina, caffè ristoranti di stazione e negli altri pubblici esercizi o attività similari, viene adottato il pasto a prezzo fisso in sostituzione di ogni altro sistema finora in vigore.

Art. 2. — La composizione del pasto a prezzo fisso è stabilita nel modo seguente: Minestra, pietanza con contorno, frutta. La pietanza è costituita da porzioni di carne, o di pesce, o di uova, o di salumi con contorno; ovvero con porzioni di legumi e verdure. In luogo della minestra, della pietanza con contorno, o della frutta, può essere consumata una porzione di formaggio. Con disposizione a parte sarà limitato il numero delle preparazioni, sia di minestra che di pietanza da includere nella «lista di pasto».

Art. 3. — E' vietata la somministrazione di: a) antipasti, o sopraporzioni, o di altri piatti oltre quelli fissati; b) minestre confezionate con uova, quale stracciatelle, pavesi, o altre consimili; c) olio, burro, o altri grassi serviti a parte; d) dolci di qualsiasi genere, e) nei giorni di sabato, domenica e lunedì minestre confezionate con pasta o con riso, o con altri generi di minestra razionati. Restano in vigore le norme vigenti circa la qualità e la quantità dei generi alimentari di cui è consentita la consumazione.

Art. 4. — Per i pasti a prezzo fisso viene stabilito in ogni Comune il prezzo per ogni categoria di esercizi pubblici, secondo la classifica prevista dai contratti integrativi provinciali di lavoro attualmente in vigore o, in difetto, secondo quella adottata dalle competenti autorità di P. S. Tale prezzo, non comprensivo dell'importo delle

bevande e della percentuale di servizio, sarà determinato dagli organi competenti entro i limiti minimi e massimi indicati più oltre.

Art. 5. — E' in facoltà del consumatore di rinunciare ad uno o più piatti compresi nel pasto a prezzo fisso. In tal caso, il prezzo sarà decurtato del prezzo del piatto o dei piatti non consumati.

Art. 6. — Negli esercizi di quarta categoria è prevista anche la somministrazione della sola minestra, con una maggiorazione non superiore a 30 centesimi.

Art. 7. — Su richiesta del consumatore sarà ammesso l'abbonamento per almeno trenta pasti consecutivi. In tal caso, verrà accordata una riduzione sul prezzo fisso, da stabilirsi localmente, in misura non inferiore al 10 per cento.

Art. 8. — E' fatto obbligo a ogni pubblico esercizio di mettere in uso la «lista del pasto», all'uopo predisposta dalla Federazione Nazionale Fascista dei pubblici esercizi. Tale lista conterrà le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del conduttore dell'esercizio; b) categoria dell'esercizio; c) prezzo fisso stabilito per il pasto; d) percentuale di servizio; e) elenco delle vivande con indicazione dei singoli prezzi unitari.

Art. 9. — A partire dalla data del presente Decreto e per tutta la durata dello stato di guerra è vietato il passaggio dei pubblici esercizi alle categorie superiori; resta consentito soltanto il passaggio alle categorie inferiori.

Art. 10. — Le presenti norme si applicano anche alle mense dei Dopolavoro gestite in appalto che saranno classificate corrispondentemente agli altri esercizi pubblici similari, nonché ai pasti consumati nei ristoranti degli alberghi, delle pensioni e delle locande. I prezzi dei cestini da viaggio venduti dai caffè ristoranti di stazione rimangono regolati dalle vigenti tariffe.

Art. 11. — Chi usufruisce del trattamento di pensione o di abbonamento dei pasti è tenuto a consegnare al gestore dell'albergo, della pensione e

della locanda le carte annonarie dei generi alimentari o i corrispondenti buoni di prelevamento.

Art. 12. — Con disposizioni a parte saranno date le istruzioni agli organi locali di competenza, per la definizione dei prezzi provinciali e per la pratica regolamentazione della materia anche dei particolari.

Art. 13. — Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 2, 3, 5 e 8 entrano in vigore il 22 settembre corrente anno. Tutte le altre disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il 1.º ottobre corrente anno.

Art. 14. — Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 giugno 1941 XIX, n. 645.

Minimo e massimo entro i quali deve essere fissato il prezzo da praticarsi per ogni categoria di esercizi pubblici e per ogni Comune (nei prezzi non è compreso l'importo delle bevande né la percentuale di servizio):

IV CATEGORIA: prezzo minimo lire 6, prezzo massimo lire 9.

III CATEGORIA: prezzo minimo lire 8, prezzo massimo lire 14.

II CATEGORIA: prezzo minimo lire 11, prezzo massimo lire 20.

I CATEGORIA: prezzo minimo lire 15, prezzo massimo lire 25.

CATEGORIA SPECIALE: prezzo massimo lire 32.

Maggiorazione del prezzo delle lenticchie tonchiate

In considerazione della maggiore percentuale di lenticchie tonchiate che si è verificata durante la presente campagna, è stata disposta una maggiorazione di lire 20 al quintale sul prezzo vigente di tale prodotto.

Imposta sulle fibre tessili e artificiali

La «Gazzetta Ufficiale» n. 219 del 16 settembre ha pubblicato il D. M. 10 settembre 1941-XIX che reca la applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali, ai sensi della legge 24 febbraio 1941, n. 157.

Mezzo milione elargito dal Duce per le case popolari di Marano Lagunare

La R. Prefettura ha comunicato:

Appena informato dal Prefetto delle urgenti esigenze dell'edilizia popolare di Marano Lagunare, il Duce, rivelando ancora una volta la Sua alta benevolenza per la Terra del Friuli, ha elargito mezzo milione per la costruzione immediata di venti alloggi.

Messaggio al Duce

Per il diretto finanziamento della costruzione di case operaie in Marano Lagunare accordato dal Duce, il Prefetto e il Segretario Federale hanno inviato i seguenti messaggi:

« AL DUCE - ROMA,

Camicie Nere e popolazione friulane che traggono dalla frequenza constatazione Vostra particolare benevolenza per loro terra i motivi della più profonda devozione e riconoscenza, con vibrante fede colgono il significato del Vostro gesto generoso, che maggiormente le impegna a dedicare ogni energia al raggiungimento, ai Vostri ordini, di quella che sarà soprattutto la Vostra Vittoria.

Prefetto CHIARIOTTI - Federale GINO ».

« Podestà Marano Lagunare desidera che Vi giunga, Duce, espressione imperitura gratitudine quella popolazione animosa pescatori ed intrepidi marinai che su prore che portano il segno del Littorio anelano con indefettibile fede alla sicura Vittoria.

Prefetto CHIARIOTTI ».

Ispezioni ai mercati

Il Segretario Federale ha ispezionato il mercato di Palmanova, e dopo aver assistito alle operazioni di compra-vendita si è soffermato nei negozi e ai banchi dei venditori, ed ha voluto sincerarsi della rigorosa applicazione dei prezzi, nonché della osservanza di tutte le vigenti disposizioni esistenti in materia.

Avendo riscontrato alcune irregolarità il Gerarca le ha fatte contestare sul posto per i provvedimenti del caso.

Compiuta l'ispezione il Federale ha riunito i gerarchi ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del luogo ed ha impartito precise disposizioni e chiarimenti circa la disciplina e il controllo dei mercati e dei prezzi.

Il dott. Giorgi ha ispezionato il mercato ortofrutticolo e tutte le installazioni similari di S. Daniele. Ha assistito a numerose operazioni di compra-vendita e ispezionando numerosi negozi, ha avuto modo di constatarne la disciplinata e decorosa attrezzatura.

Il dott. Volpe, Presidente della Unione Provinciale Fascista degli Industriali, si è recato a Latisana per ispezionare le singole installazioni e sincerarsi sul buon funzionamento delle stesse.

Il dott. Volpe ha visitato negozi e banchi di vendita interessandosi in particolare ai problemi dell'approvvigionamento e della esportazione dei vari prodotti che fanno capo a quel mercato.

Il camerata dott. Lanfranchi, Segretario dell'Ente Provinciale Fascista della Cooperazione recatosi nei giorni scorsi a Tolmezzo coll'intento di ispezionare le locali attrezzature del mercato alimentare si è interessato ai vari problemi dell'approvvigionamento, fornendo tutti i più utili ragguagli e chiarimenti ai gerarchi del luogo. Visitati vari negozi e constatata la disciplinata organizzazione si è poi intrattenuto col Direttore della Cooperativa Carnica col quale, riconosciuta la opportunità di indire una riunione fra tutte le latterie del Comune, ha impartite le più opportune disposizioni in proposito.

Si è recato a ispezionare il mercato ortofrutticolo di Sacile il Segretario dell'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio, il quale ha visitato le varie installazioni, assistendo alle operazioni di compravendita e assicurandosi del regolare andamento delle stesse.

Il Segretario dell'Unione lavoratori dell'industria camerata Tridenti, si è recato per una visita ispettiva al mercato e ai negozi di Rivignano, dove ha passato in rassegna ogni installazione interessandosi a tutti i partico-

lari riguardanti organizzazioni approvvigionamento e vendita delle merci.

Informatosi sulle più significative deficienze segnalate da quel mercato nel campo dell'approvvigionamento alimentare, ha provveduto, al suo rientro, ad inoltrarne completa dettagliata relazione alla Federazione dei Fasci di Combattimento per il più opportuno interessamento al riguardo.

Il dott. Plateo, Segretario dell'Unione Lavoratori Credito e Assicurazioni, ha ispezionato il mercato di Tarcento.

Rilevate alcune deficienze sull'approvvigionamento ha provveduto a impartire le opportune disposizioni atte a sopperire le deficienze notate.

Il dott. Scherri, Delegato Confederale degli Agricoltori ha ispezionato il mercato di Codroipo, ed ha preso in esame il problema dell'approvvigionamento del mercato locale, che ha rilevato, nel complesso, presentarsi soddisfacente.

Il cons. naz. Aprilis ha effettuato una improvvisa ispezione al mercato di S. Vito al Tagliamento, dove ha visitato le diverse installazioni e si è interessato minuziosamente all'andamento delle stesse controllando di persona numerose operazioni di compravendita.

Il Federale presiede una riunione del Comitato provinciale controllo prezzi

Sotto la presidenza del Segretario Federale si è riunito alla Federazione dei Fasci di Combattimento, il Comitato provinciale per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi.

Durante la riunione di particolare importanza, sono stati presi in esame numerosi problemi per i quali il Comitato doveva riferire le sue deliberazioni al Comitato Nazionale in ordine alle nuove discipline che sono allo studio presso gli Organi superiori.

Preso atto delle recenti disposizioni adottate dal Comitato Interministeriale per la regolamentazione dell'approvvigionamento delle patate e dei legumi, nonché dei prezzi dei medesimi, dell'olio e del piano nazionale di distribuzione delle uova, il Comitato ha fissato i prezzi delle marmellate e delle mostarde di tutti i tipi che andranno in vigore col 1.º ottobre p. v.

Il Comitato, dopo un ampio esame della situazione del Capoluogo e provinciale in ordine alla disciplina dei pasti in pubblici esercizi, ha stabilito le tariffe delle singole categorie da sottoporre all'approvazione del Direttorio del Partito.

Prima di chiudere la riunione il Segretario Federale ha riferito ai presenti sulle ispezioni effettuate dai Gerarchi comandati dalla Federazione ai vari mercati della Provincia

Bollettino demografico

COMUNE DI UDINE

Dal 29 Agosto al 13 Sett. 1941-XIX

Nati N. 72

Morti » 51

Matrimoni » 30

Movimento demografico

Durante il mese di agosto u. s. si è avuto il seguente movimento della popolazione in tutta la provincia:

NATI: 1391 — MORTI: 632 — Aumento della popolazione: 759 unità.

Liquidatore unico della Banca di Maniago

La «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato:

Il sig. avv. Eugenio Linussa è nominato liquidatore unico della Banca di Maniago, società in accomandita semplice con sede in Maniago in liquidazione secondo le norme ordinarie ed in sostituzione dei liquidatori ordinari prof. rag. Dino Cella, avv. Mario Livi, rag. Luigi Plateo e degli altri tre membri: ing. Leo Girolami, dott. Carlo Piazza ed avv. Eugenio Lanussa.

IL PREZZO DELLA LEGNA sul mercato di Braida Bassi

Il Prefetto della Provincia di Udine, Presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Udine, con propria deliberazione, ha disposto che il prezzo della legna da ardere, sul mercato di Braida Bassi di Udine, sia il seguente:

Legna di essenza forte, in stanghe o borre, L. 27 al q.le; Legna di essenza forte spaccata e segata, pezzatura stufa L. 31 al q.le; Legna di essenza dolce L. 1 di meno per quintale.

Per la consegna a domicilio del consumatore il venditore potrà richiedere al massimo, la rifusione nella misura di L. 1,50 per q.le.

Prezzo dell'uva «Trebiano»

Il Comitato Provinciale Controllo Prezzi comunica che, per avvenute variazioni al prezzo alla produzione dell'uva «Trebiano», ha stabilito che i prezzi fissati per le vendite di detta uva dal listino prezzi prodotti ortofrutticoli n. 12 in vigore dal 22 settembre vengano dal 25 settembre e fino a nuovo ordine, così variati:

Al produttore L. 220 al q.le; al grossista L. 280 al q.le; al dettagliante a L. 3,50 al Kg.

CRONACHE

Gemona

Combustibili

Per la minuta vendita nel Comune di Gemona il prezzo della legna da ardere di essenza forte in pezzatura da 20 a 40 cm. è stabilito in lire 32,50 al quintale, franco deposito del commerciante e per qualsiasi quantitativo venduto ai consumatori.

Il prezzo della legna di essenza dolce, tanto all'ingrosso quanto al minuto è stabilito in lire 31,50 al quintale.

I consumatori per la resa a domicilio sono tenuti a pagare in più lire 1,50 al q.le fino all'altezza della via Riviera-latteria Maseandà e Galleria del Littorio, e lire 2 oltre.

Maniago

Autorizzazione sanitaria pubblici esercizi

La Delegazione comunica ai commercianti che ancora non hanno provveduto entro il termine fissato del 12 luglio u. s. al pagamento della tassa di concessione governativa per l'autorizzazione podesta-

Il listino provinciale N. 12 dei prodotti ortofrutticoli

Il Comitato Provinciale per il coordinamento e controllo della disciplina dei prezzi, ha compilato il listino dei prezzi massimi prodotti ortofrutticoli N. 12 che è in vigore dal 29 settembre u. s.

	Franco magazzino		Franco mercato	
	Comune	all'ingrosso	all'ingrosso	Minuto
prod. Produz.	al q.le L.	al q.le L.	al q.le L.	al Kg. L.
ORTAGLIE				
Aglio secco	300	380	400	4,50
Biete da costa	35	40	50	0,50
Biete piccole (novelle)	40	55	65	0,90
Cappucci nostrani	90	105	110	1,40
Cappucci importati (Crauti)	110	—	150	1,80
Carote	120	145	165	2,10
Cavoli fiori (locali)	90	90	100	1,35
Cicoria	45	55	60	0,80
Cipolla nostrana	65	70	80	1,10
Cipolla importata	87	—	110	1,40
Cipolline da sott'aceto n. 1	—	—	270	3,40
Cipolline da sott'aceto n. 2	—	—	250	3,15
Cipolline da sott'aceto n. 3	—	—	320	2,90
Fagiolini (teglina)	130	140	150	1,90
Fagiolini comuni da sgusciare	135	150	170	2,20
Fagiolini burriotti	180	210	230	2,90
Insalata grande	130	140	150	2, —
Indivia	60	70	80	1,10
Melanzane	150	160	170	2,10
Patate massa (locali)	90	98	105	1,30
Patate massa importate	90	—	115	1,40
Patate tipo olandesi (locali)	100	108	115	1,40
Patate tipo olandesi importate	100	—	135	1,50
Peperoni verdi	130	155	160	2, —
Peperoni da sott'aceto	150	165	180	2,25
Peperoni gialli e rossi locali	220	270	290	3,60
Peperoni gialli e rossi importati	—	—	350	4,30
Pomodori	80	90	100	1,30
Radichio I. taglio	160	180	200	2,50
Radichio II. taglio	60	70	80	1,10
Radichio da cuocere	40	45	50	0,65
Radichio romano	60	70	80	1,10
Sedano	50	60	70	0,95
Spinaci	130	140	150	1,90
Verze	60	65	70	0,95
Zucchini	80	90	100	1,30

PREZZI MASSIMI

	Franco magazzino		Franco mercato	
	Comune	all'ingrosso	all'ingrosso	Minuto
o Comune	al q.le L.	al q.le L.	al q.le L.	al Kg. L.
FRUTTA SECCA				
Fichi freschi	220	250	—	3,10
Fichi d'India	—	180	—	2,30
Pesche	—	—	300	3,70
gialle o perocche (8 pezzi al kg.)	—	—	—	—
Altre varietà (con circonferenza superiore a cm. 21)	—	—	203	3,60
1. qualità	190	270	—	3,40
2. qualità	160	240	—	2,90
3. qualità	110	175	—	2,30
Pere	—	—	260	3,30
William (pezzi da cm. 18 in su)	—	—	—	—
Altre varietà: circonferenza da cm. 19 in su	—	—	—	—
Passagrassana (est)	—	—	—	—
Kaiser Alessandro	—	—	—	—
Esperen Bergamotte	—	—	—	—
Bergamotte	—	—	—	—
Sommer Citronen	—	—	—	—
Butirre	—	—	—	—
Ardepon	—	—	258	3,25
Spadone	—	—	—	—
Duchessa d'Angoulême	—	—	—	—
Abate Fetel	—	—	—	—
Buona Luisa	—	—	—	—
Clasò	—	—	—	—
Pala Pirne	—	—	—	—
1. qualità	145	200	—	2,70
2. qualità	120	170	—	2,30
3. qualità	90	130	—	1,80
Mele estive	—	—	—	—
Grafenstein e Permain (pezzatura da cm. 18 in su)	—	—	240	3,10
Altre varietà: circonferenza da cm. 18 in su	—	—	—	—
Champagne	—	—	—	—
Renette Canada	—	—	—	—
Morgenduft	—	—	—	—
Jonatan	—	—	238	3,05
Wagner	—	—	—	—
Limoncini	—	—	—	—
Ananas	—	—	—	—
Belfiore	—	—	—	—
Abbondanza	—	—	—	—
Annurche	—	—	—	—
1. qualità	135	185	—	2,50
2. qualità	100	140	—	1,80
3. qualità	70	100	—	1,40
Uva	—	—	—	—
Fragola	170	220	—	2,80
Bianchetta (Cavallino)	150	200	—	2,50
Portoghese	160	210	—	2,80
Nostrana e Negretto importato	220	290	—	3,60
Trebiano	230	305	—	3,70
Baresana e Italia	300	380	—	4,80
Regina	340	430	—	5,40
LIMONI				
Cassa 300 pezzi	L. 65	—	—	—
Numero (al cento)	L. 25	—	—	—
Cassa 200 pezzi	L. 65	—	—	—
Numero (al cento)	L. 20	—	—	—
Cassa 400 pezzi	L. 65	—	—	—
Numero (al cento)	L. 15	—	—	—
Limoni (a peso)	q.le L. 210,—	—	—	kg. L. 2,60

rile sanitaria prescritta, che detto termine è stato prorogato senza conseguenze penali, al 31 ottobre p. v.

Pordenone

Uova e Legna da ardere

Il Segretario del Fascio reggente, d'intesa col Comitato comunale controllo prezzi ha stabilito i seguenti

prezzi per le uova. Al produttore lire 1,18, al consumatore lire 1,25.

Il prezzo della legna da ardere è stato così stabilito: legna dolce di produzione locale (fascine a lire 18; tonello lire 25); legna forte di produzione locale (fascine lire 20; tonello lire 27).

Il prezzo della legna importata da altri Comuni resta da fissarsi secondo le spese di trasporto dalla località di produzione.

Vita delle Società

La S. A. Prati Nuovi - S. Michele al Tagliamento nell'assemblea straordinaria del 31 marzo 1941 ha deliberato di ridurre il capitale di L. 350.000 di aumentarlo a L. 700.000 e successivamente a L. 1.000.000, diviso in 10.000 azioni di L. 100 ciascuna.

La Soc. An. Electrochimica della Carnia - Milano (capitale L. 1.500.000) ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 1940 con una perdita netta di lire 736.403,45.

Con rogito Notaio Marzona in data 30 luglio venne costituita in Udine la **Immobilare Agraria S. A.** avente per oggetto gli acquisti le vendite le permutate, le locazioni, la costruzione ed amministrazione sotto qualsiasi forma di beni immobili, rustici od urbani, anche ad uso alberghiero. Il capitale sociale è stato fissato in L. 10.000 interamente versato. Quale amministratore unico venne nominato il sig. Pascoli dott. Mario.

Con atto 30 luglio 1941-XIX del Notaio Marzona venne costituita in Udine la **Immobilare Agricola Laguna S. A.** avente per oggetto la compra vendita, la permuta, la costruzione, la locazione e la amministrazione dei beni immobili anche ad uso alberghiero. Capitale lire 10.000 interamente versato. Amministratore unico venne nominato il sig. Pascoli dott. Andrea.

La **Società Anonima Macinazione Cereali di Sacile**, con sede in Sacile e col capitale di L. 621.000 ha chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 1940 XIX, con un utile netto di L. 81.147,26.

L'assemblea generale straordinaria tenuta a Udine nel giugno 1941-XIX, ha deliberato all'unanimità di trasformare la **Società Anonima Vinicola Magistris** di Udine in Società in accomandita semplice fra gli stessi soci dell'anonima, mantenendo fermo il capitale sociale di L. 400.000 così ripartito fra i soci: Muzzati rag. Giovanni L. 110.000; Magistris rag. Umberto L. 100.000; Zorzi Enotecnico Umberto L. 50.000; Moreale Italo L. 50.000; Vuga dott. Guido L. 45.000; Vuga dott. Renzo L. 45.000.

La nuova società correrà sotto la ragione sociale di «**La Vinicola**».

La **Società Anonima Spiagge Friulane** con sede in Udine ha deliberato l'aumento del capitale da L. 300.000 a L. 600.000 mediante emissione di n. 4000 azioni da lire 75 ciascuna.

In data 30 giugno 1941-XIX, il Consiglio di amministrazione della **Società Anonima Molini sul Ledra di Udine** col capitale di L. 3.999.000 nominava Presidente della Società stessa in sostituzione del dimissionario rag. Giovanni Muzzati, il Consigliere delegato rag. Umberto Mogistris.

Esclusioni dalle denunce dell'oro

Si apprende che nessuna denuncia dovrà essere fatta per le penne stilografiche con ornamenti di metalli preziosi o pennini d'oro.

Si apprende anche che viene consentito l'impiego del filo di oro e di argento nei ricami per arredi religiosi, bandiere, gagliardetti, ecc. Nessuna denuncia dovrà essere fatta anche per le montature in oro o metallo prezioso degli occhiali.

Pneumatici da bicicletta

In una riunione svoltasi recentemente a Roma è stato deciso di far luogo alla compilazione di un testo unico dei listini delle maggiori Case e fabbricanti di pneumatici per bicicletta.

Lasciate immutate le condizioni di vendita previste nei listini stessi nei riguardi delle varie categorie di acquirenti, ivi comprese le aziende commerciali, si è stabilito di unificare nella misura del 20 per cento lo sconto che i commercianti grossisti devono praticare sui prezzi dei listini in barola nelle forniture fatte ai commercianti al dettaglio e alle categorie degli artigiani interessati.

È stato anche esaminato il problema della distribuzione e di proposito sono state formulate proposte varie.

Rimane confermato il principio che nessuna vendita può essere abbinata, perciò qualsiasi negoziante di oggetti di cicli e motocicli che si rifiutasse di vendere pneumatici o camere d'aria sotto determinate condizioni sarà senz'altro denunciato all'autorità giudiziaria.

L'imposta sul patrimonio e le Aziende commerciali

Il Ministero delle Finanze, accogliendo la richiesta formulata dalla **Confederazione Commercianti**, con circolare 960 del 18 maggio u. s., autorizzò gli Uffici Distrettuali delle imposte a prescindere dall'applicazione delle penali a carico delle ditte che, non avendo presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta patrimoniale nei termini prescritti, avessero concordato il patrimonio imponibile delle aziende commerciali in base ai coef-

ficienti stabiliti per la valutazione presuntiva delle aziende medesime. Il Ministero in parola, accogliendo pienamente il punto di vista della predetta, ha ora chiarito con circolare n. 1600 del 14 agosto u. s. che lo stesso trattamento va esteso anche alle ditte che, non avendo egualmente presentato entro i termini prescritti la dichiarazione, abbiano stipulato con l'ufficio il concordato prima che fossero fissati i suddetti coefficienti, subordinando tuttavia la concessione alle seguenti condizioni: 1) che il valore concordato risulti almeno eguale a quello che sarebbe stato concordato applicando i coefficienti precennati; 2) che le penali non siano state riscosse o poste in riscossione.

Licenze d'esportazione dei vini

In rapporto al recente divieto di esportazione dei vini e vermut sono state diramate le norme alle quali le ditte esportatrici devono attenersi per richiedere al Ministero per gli scambi e per le valute le licenze di esportazione in deroga al suddetto divieto. Chiarimenti al riguardo potranno essere chiesti alle organizzazioni di categoria o all'Istituto Nazionale Fascista per il commercio estero.

Disciplina dei prezzi

Prezzi massimi della legna da ardere

Il Prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle Corporazioni, in base alle disposizioni emanate dal Ministero delle Corporazioni, ha così stabilito i prezzi massimi della legna da ardere di essenza forte.

Legna resa franco vagone Villa Santina, Tolmezzo, Forgaria, Meduno, Tarcento, Montebelluna, Cividale, in pezzatura commerciale da cm. 90 a 120, lire 22 al q.le.

Detta legna venduta dal produttore al commerciante resa franco camion su strada camionabile, avrà i seguenti prezzi: Ampezzo lire 19 al q.le, Caprizis lire 16; Paularo lire 17; Socchieve lire 20; Ovaro lire 19; Pesariis lire 15; Forni di Sopra lire 16; Forni Avoltri lire 14; Corno di Biadene lire 18; Lauco lire 19; Illegio lire 19; Lovea lire 18; Verzegnis lire 19; Timau lire 17,50; Priola lire 18; Sutrio lire 19; Val Calda lire 17, Arta lire 19; Cavazzo Carnico lire 19,50; Valle di S. Francesco lire 17,50; Regina Margherita lire 19; Tananea lire 18; Melussio lire 13; Porto Pinedo lire 16; Rivajon lire 14,50; Ponte Antois lire 18,50; Barcis lire 18; Cimolais lire 14; Erto Casso lire 12; Stupizza lire 20; Tramonti lire 19.

Per la minuta vendita nel Comune di Udine il prezzo della legna di essenza forte, in pezzatura da 20 a 40 cm, è stabilito in L. 35 al q.le per merce resa franco deposito del commerciante e per qualsiasi quantitativo venduto ai consumatori. Per la resa al domicilio dei consumatori i commercianti potranno applicare una maggiorazione massima di lire 1,50 al q.le.

I prezzi della legna di essenza dolce, tanto all'ingrosso quanto al minuto avranno una diminuzione di lire 1 al q.le rispetto a quelli stabiliti per la legna di essenza forte.

I prezzi come sopra stabiliti debbono essere rispettati nelle vendite per qualunque uso o destinazione.

Prezzi delle bevande di frutta e delle acque minerali

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha stabilito i seguenti prezzi di vendita per le bevande di succhi naturali di frutta, zucchero e acque minerali o non minerali; per le bevande gassose con essenze aromatiche e acidi organici; per le acque di selze di soda; per le acque minerali e artificiali.

Bevande composte di succhi naturali di frutta, zucchero e acque minerali o non minerali (contemplate dall'articolo 6 del regolamento approvato con R. D. del 29 ottobre 1931-IX, n. 1601):

bottiglie di capacità da 180 a 200 cmc. circa, prezzo massimo lire 1,05 la bottiglia, aranciata marca Peroni (in bottiglie da 200 cmc. di capacità circa); aranciata San Pellegri (in bottiglie da 235 cmc. di capacità circa); a Roma città, lire 0,90; altre località lire 1,20; alta Italia lire 1,50; Italia centrale e meridionale e isole lire 1,60.

Bevande gassose confezionate con essenze aromatiche e acidi organici contemplate dall'articolo 1, comma C, del regolamento suddetto (gassose comuni):

bottiglie di capacità da 150 cmc. lire 0,60; bottiglie di capacità da 170 cmc., lire 0,65; bottiglie di capacità da 200 cmc. lire 0,70; bottiglie di capacità da 220 cmc. lire 0,75.

Acque di selze e di soda (contemplate dall'articolo 1, comma A e B, del regolamento sopra indicato):

sifoni tipo un litro lire 0,85; sifoni tipo 750 cmc., lire 0,75; sifoni tipo mezzo litro lire 0,55.

selze in bidoni di rame al litro lire 0,85.

Acque minerali e artificiali contemplate da particolari norme sanitarie (legge 16 luglio 1916 n. 947 e regolamento approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924):

bottiglia grande tipo litro lire 0,85, bottiglia piccola tipo mezzo litro lire 0,65.

Tali prezzi, che si intendono franco domicilio rivenditore al minuto, vuoti ed imballaggi a rendere, sono comprensivi dell'imposta sull'entrata e della tassa di bollo, sono entrati in vigore dalla data della loro pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno (13 settembre c. a.).

Miele della campagna 1941

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha fissato in lire 1350 al quintale il prezzo massimo alla produzione del miele della campagna 1941.

Il prezzo si intende per merce sfusa, franco luogo di produzione, peso netto, imballo al costo se in recipienti del produttore.

Ha inoltre fissato i seguenti prezzi massimi al consumo:

Miele sfuso lire 21,50 al kg. netto; miele in barattoli di cartone paraffinato i lire 23,50 al kg. lordo; miele in vasetti di vetro a lire 7,50, 9,50, 13, 14, 16,50, 20,50, 21,50, 26,50 rispettivamente per vasetti da grammi 220, 300, 450, 500, 600, 750, 800, 1000 netti.

I prezzi al consumo (comprensivi dell'imposta generale sull'entrata) sono suscettibili di maggioramento nei Comuni nei quali è applicata l'imposta di consumo sul miele.

Il Ministero ha inoltre stabilito che tutti i recipienti debbono portare il nome della ditta confezionatrice e la indicazione del peso (peso netto per i recipienti di vetro e peso lordo per i recipienti di cartone paraffinato).

Per tutte le confezioni è ammesso sul peso una tolleranza del 2 per cento; tolleranza che deve considerarsi riferita al peso netto nel caso dei vasetti di vetro e al peso lordo nei casi di barattoli di cartone paraffinato.

Ecco i prezzi franco negozio dettagliante, imposta entrata esclusa, pubblicati dalla «Gazzetta Ufficiale»:

Miele sfuso lire 17,95 al kg. netto; miele in barattoli di cartone paraffinato a lire 19,60 al kg. lordo; miele in vasetti di vetro a lire 6,20, 7,85, 10,80, 11,65, 13,70, 17,10 e 22, rispettivamente per vasetti da grammi 220, 300, 450, 500, 600, 750, 800, 1000 netti.

Rubrica del Cooperatore

Sette nuovi spacci a Udine per la distribuzione del latte

Aderendo alle premure dell'Ecc. il Prefetto, l'Ente della Cooperazione, a traverso il Consorzio Latterie Cooperative, ha iniziato in collaborazione con la Cooperativa Friulana la prima distribuzione di latte alimentare alla popolazione di Udine.

La distribuzione avviene per il momento attraverso le seguenti sette rivendite:

- rivendita N. 1: spaccio Cooperativa Friulana, via Stringher n. 12;
- rivendita N. 2: spaccio Cooperativa Friulana, via Rialto n. 12;
- rivendita N. 3: spaccio Cooperativa Friulana, Riva Bartolini n. 3;
- rivendita N. 4: spaccio Cooperativa Friulana, Mercato Ortofrutticolo;
- rivendita N. 5: spaccio Cooperativa Friulana, via Aquileia n. 59;
- rivendita N. 6: spaccio Consorzio Latterie, via Grazzano n. 21;
- rivendita N. 7: spaccio Gelaterie Doni, via Poscolle n. 69.

Il Consorzio sta provvedendo pure all'allestimento di altri tre spacci in altre zone non servite dagli spacci succitati. Inoltre è già in alto l'impianto di una modesta latteria della capacità di circa 12 ettolitri giornalieri per la filtrazione refrigerazione del latte e suo imbottigliamento per consegna a domicilio.

Tale nuova attività verrà iniziata dal Consorzio non appena gli avverranno le già ordinate bottiglie. Tale servizio potrà avere inizio prima della prossima apertura delle scuole.

Il Consorzio, compatibilmente con le difficoltà del momento, ritiene di aver assolto per ora all'impellente compito assegnatogli dalle direttive impartite dall'Ecc. il Prefetto, e cioè di far comunque e sollecitamente convergere nella città il maggior quantitativo di latte alimentare.

Questo inizio viene però dal Consorzio considerato come il primo passo verso una migliore soluzione totalitaria del problema.

L'imposta cedolare sui frutti dei titoli nominativi

L'articolo 3 della legge 16 aprile 1941 dispone che l'imposta cedolare sui frutti dei titoli al portatore è dovuta altresì per titolo nominativo se la nominatività risale a meno di

quattro mesi di approvazione del titolo quando si tratti di azione, e dalla data di esigibilità degli interessi quando si tratti di obbligazione.

È stata fatta presente al Ministero la situazione nella quale vengono a trovarsi le azioni e le obbligazioni che siano state emesse da mezzo di quattro mesi dalla data di approvazione del bilancio o di esigibilità degli interessi e che abbiano sempre circolato al nome.

Il Ministero, accogliendo la tesi dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, ha dichiarato che in tale ipotesi l'imposta in esame non è applicabile.

Il Ministero rileva infatti che la imposta medesima colpisce i titoli che nel periodo di quattro mesi indicati dall'art. 3, abbiano circolato anche per un tempo minimo nella forma al portatore. Non colpisce invece i titoli, che abbiano sempre circolato al nome; anche per il fatto che la loro emissione risale a meno di quattro mesi dall'approvazione del bilancio, o dalla data di esigibilità degli interessi, essi non possono avere mantenuto la forma nominativa per il periodo sopra indicato.

Semi di medica e trifoglio

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste comunica che in seguito agli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali ed economiche interessate, i prezzi dei semi di erba medica e di trifoglio pratense per la campagna di produzione e di distribuzione 1941-1942 non potranno superare le seguenti misure: erba medica in natura L. 1.630, selezionata L. 1.850; trifoglio pratense in natura L. 1.140, selezionato L. 1.350. I prezzi si intendono per quintale e per merce assolutamente priva di cuscuta e per partite che abbiano tutti i requisiti richiesti dal contratto nazionale per la fornitura di semi da prato.

DITTA
Elios Ortolani
UDINE
Telefono 4-20
Piazza Duomo N.5



Macchine da Scrivere e da Calcolo
Ciclostili - Accessori - Dattilografia

OFFICINA SPECIALIZZATA
Riparazioni per qualsiasi macchina

Scampagnate estive Visita alla
DISTILLERIA CANDOLINI S. A.
Viale Marinelli
TARCENTO
Degustazione specialità

Per **AUTOTRASPORTI**
rivolgetevi in Via Superiore, 40
UDINE Tel. 1-36 e 17-58

Premiato stabilimento Ortopedico e di Protesi
VARIOLO cav. LUIGI
UDINE - Via Pordenone, 18 - Tel. 5-46 - TREVISO Via G. Giordani, 17 - Tel. 17-69
FORNITORE dell'O.N.I. di Guerra, Ospedali Civili e Militari, Istituti di Assicurazioni e Privati - UDINE - GORIZIA - TRIESTE - FIUME TREVISO - BELLUNO
Protesi - Ortopedia
Gambe e braccia artificiali, confezionate in legno, cuoio - Arto artificiale brevettato per amputati di coscia con congegno automatico di blocco e libera deambulazione - I nostri apparecchietti, leggeri e di lunga durata, mettono in condizioni di accedere alle normali occupazioni - **Busti Ortopedici** per paralisi infantile - Sinoviti - Lussazioni - Artriti ecc. - Apparecchietti per fratture - Coxite ed altre infermità - Plantari per piedi piatti, cinti, ventriere.

Imposta sull'entrata

Riduzione di pene pecuniarie

Dall'esame dei contesti per violazione delle norme concernenti l'imposta generale sull'entrata il Ministero delle Finanze ha rilevato che le Intendenze, in sede di emissione dell'ordinanza di cui all'art. 55 della legge 7 gennaio 1932-VIII, n. 4, accordano sensibili riduzioni delle pene pecuniarie previste dalla legge 19 giugno 1940 XVIII, n. 762, anche quando non ricorrano particolari circostanze che giustificano un benevolo trattamento nei riguardi del trasgressore.

Ed ha osservato in proposito che a distanza di circa un anno e mezzo dalla entrata in vigore della legge istitutiva della imposta in questione, la cui conoscenza dovrebbe già essere abbastanza diffusa, deve ormai ritenersi eliminato il particolare stato di incertezza che generalmente accompagna l'applicazione di ogni nuovo tributo, per cui le rilevate eccessive mitigazioni delle pene pecuniarie non sono più giustificate.

Il perpetuarsi di siffatti criteri anziché concorrere a reprimere le violazioni e ad assicurare una totalitaria osservanza dei precetti della nuova imposta, favorisce, dunque, l'allargarsi di notevoli zone di evasioni.

Ora, è intendimento del Ministero che la trattazione del contenzioso in materia d'imposta sull'entrata si orienti verso una definitiva normalizzazione, affinché una più severa repressione delle violazioni assicuri il rapido assestamento del tributo in tutti i vari settori di attività.

Pertanto le Intendenze nell'applicare eventuali riduzioni delle pene pecuniarie stabilite dalla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, sono state invitate a tener presenti i criteri fissati nel Decreto ministeriale 1.0 settembre 1931-IX, avendo riguardo in particolar modo alle circostanze che hanno dato luogo alla violazione e alla personalità del trasgressore.

In proposito il Ministero avverte che nei casi in cui le violazioni concernono mancata o insufficiente corresponsione del tributo nei trasferimenti di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali, un benevolo provvedimento di riduzione della pena pecuniaria incorsa non sarebbe di regola giustificato, trattandosi di materia che, in massima, è regolata dalla nuova legge con le stesse norme già vigenti in regime di tasso di scambio.

E che, in quanto alle infrazioni concernenti le disposizioni contenute negli accordi stipulati a termini dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ai fini del pagamento del tributo in abbonamento per il 1940 e 1941, le Intendenze dovranno del pari limitare le riduzioni delle pene pecuniarie ai casi veramente meritevoli di benevolo provvedimento, atteso che per tali infrazioni fu già concessa una larga sanatoria con la circolare a stampa 20 ottobre 1940-XVIII, n. 96875 dello stesso Ministero.

Vincolo del bestiame ovino e caprino

Con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste ha pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno viene vincolato, a partire dal 1.0 ottobre 1941-XIX, e fino al 30 settembre 1942-XX, tutto il bestiame ovino e caprino destinato alla macellazione posseduto dai singoli detentori alla data di entrata in vigore del predetto Decreto.

Per soddisfare il fabbisogno alimentare delle Forze Armate e della popolazione civile, ogni detentore è tenuto a conferire obbligatoriamente all'Ente raccoglitore per la vendita nei luoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal Decreto stesso per gli ovini e caprini sotto l'anno, il 50 per cento del numero delle matricine e, per gli ovini e caprini sopra l'anno il 7 per cento sulla consistenza numerica del gregge.

L'entità di dette percentuali minime da conferire è commisurata alla quantità dei capi esistenti presso i singoli detentori quale risulta dalla denuncia effettuata a termini del Decreto ministeriale 12 giugno 1940-XIX, aggiornato nei modi stabiliti dal Decreto in parola.

Sono contemplate alcune esenzioni all'obbligo del conferimento delle percentuali minime a favore degli Istituti zootecnici, delle Stazioni zooprofilattiche, e degli allevatori che posseggono non più di 5 capi.

Il Settore della lana della Federa-

zione Nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e l'Associazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra i macellai direttamente e da mezzo delle proprie organizzazioni periferiche sono delegati ad attuare, ciascuno per la propria competenza le disposizioni suddette.

Dopo i recenti Decreti sul bestiame bovino e bufalino e sui suini, con il presente si disciplina un altro importante settore dall'alimentazione carnea del Paese.

Prezzi massimi del pollame e dei conigli

Il Comitato Provinciale per il coordinamento ed il controllo dei prezzi ha approvato il seguente listino attualmente in vigore:

Polli al Kg., prezzo da corrispondere all'allevatore lire 19, per capi vivi al commerciante o raccoglitore lire 20, prezzi per le macellerie capi interi lire 24, a pezzi lire —; Galline lire 18,50, 19,50, 23,50, 27; Anitre lire 14,50, 15,50, 19,50, 23; Oche lire 13,50, 14,50, 18,50, 22; Oche (ingrassate, pesto morto, capi interi) lire —, —, —, —; Faraone novelle lire 20, 21, 24,450, —; Tacchini da lesso lire 17,50, 18,50, 22, 25,50; Tacchini novelli lire 19, 20, 23,50, —; Conigli (di peso inferiore a Kg. 1.500) lire 8,50, 9,50, 17, 17,50; Conigli (di peso superiore a Kg. 1.500) lire 9,50, 10,50, 17, 17,50; Piccioni al capo lire 6,50, 7, 7,50.

Frattaglie - Vengono vendute al prezzo delle galline - delle oche e delle anitre in pezzi, rispettivamente se sono di gallina, oca o anitra.

Capi di allevamento - Al mercato: Pulcini (di una settimana) cadauno lire 3; Ochette piccole lire 15; Ochette medie lire 20; Anitre lire 8; Tacchini (pulcini) lire 8; Tacchini fino a mesi 2 e mezzo lire 15; Tacchini da 2 e mezzo in poi lire 23; Conigli nostrani fino a 2 mesi lire 6,50.

Avvertenze - Polli, Anitre, Galline, Oche, Faraone, Tacchini a peso morto, per capi interi, vengono venduti spennati. A pezzi netti, da frittura testa e zampe.

I conigli vengono spellati, sventrati e venduti con le frattaglie di uso.

Alle Massie Rurali ed agli Allevatori che vendono sul mercato direttamente al consumatore è consentito il realizzo del prezzo stabilito per il commerciante.

Svincolo delle paste speciali

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha disposto lo svincolo delle paste speciali sanitate con precedente circolare. Conseguentemente le partite di paste speciali esistenti presso i produttori ed i grossisti devono essere raccolte a cura dei C.O.N.A.L. provinciali ed immesse alla distribuzione nei pubblici esercizi (ristoranti, alberghi, ecc.) in accordo colle S.E.P.R.A.L. provinciali e cogli organi sindacali di categoria.

Le partite di paste speciali esistenti presso i dettaglianti saranno anch'esse messe in vendita preferibilmente con lo stesso metodo fino ad esaurimento. La vendita di dette paste speciali deve essere fatta coll'osservanza delle norme del tesseramento. Il prezzo relativo sarà stabilito dalla Commissione provinciale dei prezzi presso la Federazione fascista. I quantitativi di paste messe a disposizione dei C.O.N.A.L. dovranno essere tempestivamente denunciati all'U.C.E.F.A.P.

Smarrimento di fatture

Il Ministero delle Finanze, a chiarimento di analogo quesito sottopostogli, ha precisato che, in caso di smarrimento dell'originale di una fattura, la parte interessata può provvedere sulla scorta dell'esemplare in possesso dell'altro contraente, all'emissione di un duplicato.

Tale duplicato dovrà contenere la indicazione che trattasi di duplicato di fattura smarrita e dovrà essere altresì assoggettato alla tassa di bollo di cui all'art. 63 della tariffa aggiornata del bollo, con l'osservanza delle stesse formalità stabilite per i duplici in genere di documenti assoggettati all'imposta sull'entrata.

Prezzi massimi delle calzature per i lavoratori

Con decreti Ministeriali in data 3 luglio e 10 agosto 1941 XIX, rispettivamente pubblicati nelle «Gazzette Ufficiali del Regno» n. 160 del 9 luglio 1941-XIX e n. 195 del 20 agosto 1941-XIX le aziende esercenti l'industria delle calzature sono state autorizzate a produrre anche calzature pesanti per lavoratori dell'industria e dell'agricoltura, con suola doppia di cuoio di spessore adatto e calzature civili con suola di legno.

Con gli stessi Decreti vengono precisate le caratteristiche dei tipi di calzature da lavoro per le quali, il Ministero delle Corporazioni, ha fissato i seguenti prezzi massimi di vendita dal produttore:

1) Calzature pesanti per lavoratori dell'industria e dell'agricoltura: stivaletto con gambaleto, suola doppia di cuoio punta e talloni rinforzati: prezzo massimo di vendita dal produttore non superiore per paio (misura 42) L. 100; la stessa calzatura con chiodatura della suola esterna: L. 103; per le numerazioni superiori si consente la maggiorazione di L. 2 al paio per ogni numero.

2) Calzature da lavoro con suola di legno: tipo A: tomaia a concia vegetale o minerale di pelle bovina, equina o bufalina; ghetto di non meno di 14 cm. di altezza, fondo di legno; n. 1, con tomaia di vitello, prezzo di vendita dal produttore non superiore per paio a L. 82, n. 2, con tomaia di equino L. 75. Tipo B: tomaia con gambaleto ad occhelli, di pelle bovina od equina, ovvero di crosta o frassame a concia minerale o vegetale, fondo di legno; n. 1, con tomaia di vitello L. 62; n. 2, con tomaia di equino, ovvero di crosta o frassame, L. 55.

Mezzi piedi sfoderati da uomo e da donna, con tomaia in pelle bovina ed equina, oppure crosta o frassame, a concia vegetale o minerale, fondo di legno, prezzo massimo di vendita dal produttore per i mezzi piedi da uomo, non superiore per paio a L. 22, per i mezzi piedi di donna L. 15.

Con successiva disposizione saranno fissati i prezzi delle calzature tipo di cui all'art. 2 del D. M. 10 agosto 1941-XIX per le quali è consentito anche la produzione con suola di legno.

E' da avvertire che l'impiego della suola di legno è consentito per le calzature tipo per le quali è prevista la confezione con suola di succedanei del cuoio, mentre per i tipi di calzature, per i quali è prevista soltanto la suola di cuoio, rimane l'obbligo di impiego della suola di cuoio e rimangono fermi i prezzi già stabiliti.

Obbligo di versamento all'I.N.A. degli accantonamenti per le indennità di licenziamento

Un R. D. Legge fa obbligo alle persone fisiche e giuridiche di versare ad un fondo speciale gestito dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, gli accantonamenti necessari per le indennità di licenziamento.

Tale obbligo è esteso anche alle somme finora maturate per dette indennità.

Le somme dovranno essere investite, a cura dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, per l'80 per cento in titoli di Stato, e pertanto i versamenti all'Istituto stesso da parte delle persone fisiche e giuridiche interessate, possono essere effettuati senz'altro in buoni del Tesoro ed in altri titoli di Stato.

Nel provvedimento stesso è stabilito che sarà corrisposto dall'I.N.A. ai datori di lavoro un interesse sui versamenti da essi effettuati in contanti o in titoli.

Gratitudine al Duce dei lavoratori del commercio

Al Duce è pervenuto il seguente telegramma:

«A nome di 400 mila impiegati del commercio Vi esprimo, Duce, profonda gratitudine per il decreto sull'accantonamento delle indennità di licenziamento che appaga la loro antica aspirazione e dimostra ancora una volta che l'azione del Regime a favore delle categorie lavoratrici non subisce soste anche nel clima duro della guerra, realizzando, nel Vostro nome, una maggiore giustizia sociale, per la pace del lavoro nella vittoria delle armi fasciste. Pasquale Paladino, presidente della Confederazione dei lavoratori del commercio».

Libri di carico e scarico

commercianti di calzature

Con decorrenza dal 1.0 ottobre tutti i commercianti di calzature, sia dettaglianti che grossisti, dovranno adottare un nuovo registro di carico e scarico in sostituzione di quello provvisorio attualmente in vigore.

Nel nuovo registro vanno annotati, giorno per giorno, per i gruppi di calzature tipo e non tipo, i quantitativi di merci in entrata e in uscita in modo che, in ogni momento, sarà possibile conoscere esattamente le esistenze di magazzino delle 12 mila aziende commerciali stabili specializzate in tale articolo.

Esercenti di pasticci

La «Gazzetta Ufficiale», pubblica il decreto ministeriale 22 settembre 1941-XIX che reca disposizioni relative all'istituzione dei libri di carico e scarico presso gli esercenti i pasticci.

Bollo su fatture di vino

Il Ministero delle Finanze ha consentito che si possa corrispondere la tassa di bollo, di cui all'art. 24 della

legge 16-6-1940 n. 762, sulle fatture relative a vendita di vino, anche mediante l'applicazione delle marche doppie prescritte per il pagamento dell'imposta sull'entrata, analogamente a quanto si è ammesso quando era in vigore la cessata legge sulla tassa di scambio.

Macchine per scrivere di occasione Nazionali ed Estere

Olivetti - Underwood Continental ecc. ecc. ricostruite

Solo una Ditta perfettamente attrezzata può offrirvi vere occasioni

Ditta ENRICO TUDELLI UDINE

Via Mercatovecchio 19 - Tel. 12-29

Annunzi sanitari

Prof. Dr. C. BELLAVITIS

Docente di Clinica delle Malattie nervose R. Università di Padova

Consultazioni tutti i giovedì dalle 15 alle 17 presso la Casa di Cura Castellani, Udine, P. Gemona, tel. 1-84

Specialista

MALATTIE DEGLI OCCHI E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - Tel. 12-34

Consultazioni: tutti i giorni dalle 10-12 - 15-17

Dott. LUIGI BADER

Spec. in Ortopedia e Traumatologia

già assist. vol. dell'Istituto RIZZOLI di BOLOGNA. Riceve in CASA di CURA dr. Castellani - Udine, Porta Gemona (tel. 1-48) ogni MARTEDI' dalle 15 alle 17.

Malattie Orecchio Naso Gola

Prof. Dott. P. G. CANTELE

Docente R. Università di Padova Primario Osped. Civ. di Udine

Consultazioni Private in via Viola, 1 dalle ore 14.30 alle 17 - tel. 12-76

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA

Visite e consulti 11,30 - 12,30 - 15 - 17

UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360

Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

STUDIO DENTISTICO BARTIROMO

ODONTOIATRA

VIA MERCATOVECCHIO, 20 UDINE

Orario: 8-12 14-18 - Tel. 11-38

S. DANIELE DEL FRIULI (mercoledì e sabato:) dalle ore 8 alle 12

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

Docente della R. Università di Firenze

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine

Dalle 8-12 Telefono 12

Endoscopie: Via urinarie e apparato digerente UDINE

Via Mazzini 7 **Dalle 13-16** Telefono 4

L'ortopedico NICOLA BECCHI

TORINO - Via Reggia n. 8 specialista per l'immobilizzazione dell'

ERNIA

(senza operazione) pubblica una nuova attestazione Egregio sig. N. BECCHI

Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo, immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smesso l'uso da un anno, pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.

Ringrazio e mi firmo

Rabolin Romano Creola di Saccolongo (Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a: UDINE: Martedì 14 ottobre. Albergo Friuli.

(Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1334)

CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie ORECCHIO - NASO - GOLA

presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze

UDINE - Via Rivas 32 - Telef. 682 dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Direz.: rag. G. PROVINI; rag. BRUNO CIOFFI; G. P. FABRETTO G. P. FABRETTO, direttore responsabile

Tip. «L'Avvenire d'Italia» - Bologna - Via Mentana 4

Dr. G. FALESCHINI

MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA MALATTIE VENEREE E PELLE

Riceve: ore 10-12,30 15-16,30 18-20

UDINE: vicolo Brovedan 6

Telefono 13-66 (da p.za delle Erbe a via Zanon)